Consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate: le indicazioni applicative del MEF

3 Luglio 2025

Prosegue l'attuazione della legge delega fiscale con l'emanazione del **DM del 24 giugno 2025 Mef** che fornisce le disposizioni applicative utili per avvalersi della nuova consulenza giuridica prevista dallo *Statuto dei diritti dei contribuenti* a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 219/2023.

Il **decreto del MEF,** pubblicato lo scorso 27 giugno sul sito del Ministero, ha indicato **i casi e le modalità che i soggetti autorizzati, tra cui le associazioni di categoria** (**es. Ance Nazionale ma anche tutte le associazioni territoriali)** devono **seguire** per **inviare** all'Agenzia delle Entrate la propria **richiesta,** disciplinando i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza.

Si ricorda, infatti, che in base alle disposizioni dell'articolo 10-octies del DL 212/2000 (cd. "Statuto dei diritti dei contribuenti") introdotto dal Dlgs 219/2023 alle **associazioni sindacali** e di **categoria**, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle Regioni agli enti locali, e anche alle amministrazioni statali è

consentito **rivolgersi all'amministrazione finanziaria per chiedere chiarimenti interpretativi su disposizioni fiscali di rilevanza generale.**

Il decreto entra nel merito del procedimento indicando il contenuto della domanda e descrivendo l'iter nel suo complesso.

In linea generale è prevista una **fase istruttoria** che prende avvio con la ricezione della domanda e dovrebbe concludersi nell'arco di **120 giorni**, ferma la facoltà dell'amministrazione finanziaria di chiedere agli istanti una documentazione integrativa e di sospendere il termine ove sia necessario rivolgersi ad altre amministrazioni. In quest'ultimo caso, se i pareri richiesti non vengono resi entro 60 giorni, la consulenza viene dichiarata improcedibile.

Diversamente se l'istante a cui è stata richiesta documentazione integrativa non vi procede entro il termine di 60 giorni, la consulenza si intende rinunciata.

Il decreto definisce anche i **casi in cui l'istanza è non ammissibile**, laddove la stessa sia presentata da un soggetto diverso da quelli indicati dalla normativa, o manchi dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della problematica fiscale, o non abbia portata generale, o sia stata già affrontata, o riguardi problematiche su cui l'istante ha già ottenuto una risposta, o rispetto alle quali siano in **corso attività di controllo sui propri associati e/o rappresentanti** alla data di presentazione della domanda.

In merito agli effetti della consulenza giuridica il decreto precisa che le risposte rese non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dalle associazioni o dagli Enti richiedenti, né incidono sulle scadenze previste da norme tributarie, o sui termini di decadenza e prescrizione, né possono essere impugnate.

Per l'applicabilità di queste disposizioni occorre attendere la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica. In base al regime transitorio previsto dal decreto, lo stesso risulta applicabile ai procedimenti che hanno ad oggetto istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti.

Allegati

Decreto_del_MEF
Apri

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione
Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it